



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 02.10/11

Riunione del 22 SETTEMBRE 2010

87.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - Perrone Paolo - atleta

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander - Componente - Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava l'odierno incolpato, Sig. **Perrone Paolo**, per aver, in violazione dell'art. 19, comma 2 del REGOLAMENTO Affiliazione e Tesseramento, nonché degli artt. 10, comma 2 e 17, comma 3 dello Statuto Fipav, in occasione dell'incontro di serie D n. 2628 tra Centro Med. Sport Fontana Liri - APD Palocco, aggredito fisicamente il secondo arbitro al termine dell'incontro, nonché rivolto frasi ingiuriose nei confronti del medesimo.

Alla riunione del 22.09.2010, il Sost. Procuratore Avv. Giuseppe Militerni, riportandosi alla relazione ex art. 72 RG proponeva per l'atleta deferito a questa Commissione la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale per mesi dodici, detratto il periodo di sospensione cautelare presofferto. Per l'incolpato, regolarmente convocato, ma non comparso, era presente il suo difensore, Avv. Coriolano Cuozzo, il quale, preliminarmente, eccepiva grave violazione del diritto di difesa, in quanto il proprio assistito non era stato sentito durante l'istruttoria della Procura, pur avendo formulato a riguardo espressa richiesta. Nel merito, la difesa muoveva una serie di rilievi in ordine alla ricostruzione dei fatti di cui al referto arbitrale, che, peraltro, sarebbe stato compilato in maniera irregolare.



La Commissione, ritenuto necessario al fine del decidere un supplemento di istruttoria, invitava le parti a depositare, entro 10 giorni, ulteriori elementi di prova e note a sostegno delle rispettive tesi.

A seguito di ciò la Procura faceva pervenire nota del secondo arbitro dell'incontro, che confermava quanto riportato dal primo direttore di gara sul referto arbitrale.

Dal canto suo la Difesa trasmetteva una serie di documenti attestanti la laurea in ingegneria conseguita dal Perrone e il master dal medesimo seguito in America dal luglio del corrente anno. Veniva pure prodotta una "Richiesta Forza Pubblica" del Presidente della Fontana Liri Volley ASD ricevuta in data 12.10.2009 dal Comando dei Vigili Urbani del Comune di Colfelice. Infine, venivano trasmesse due "dichiarazioni testimoniali" di identico contenuto, secondo le quali all'incontro era presente la forza pubblica, il Perrone, a fine gara, avrebbe dialogato normalmente con il secondo arbitro e poi avrebbe abbandonato la struttura sportiva senza scendere negli spogliatoi.

MOTIVI

Preliminarmente si deve affrontare la questione sollevata dalla difesa dell'incolpato relativa alla asserita violazione del diritto di difesa per non aver la Procura proceduto all'audizione dell'incolpato, pur avendone questo fatta espressa richiesta. Ritiene questa Commissione che l'eccezione debba essere respinta in quanto proprio l'art. 71, comma 3, RG espressamente prevede che il Procuratore Federale proceda all'interrogatorio dell'inquisito solamente qualora lo ritenga utile per l'istruttoria. Più in generale, l'art. 20, comma 4, RG espressamente prevede che debbano essere rigettate le istanze istruttorie se i fatti risultano già provati o se comunque la deduzione sia irrilevante od ininfluente. D'altra parte, all'incolpato non è preclusa la facoltà di sottoporre al Procuratore Federale le proprie argomentazioni difensive attraverso proprie memorie difensive. Cosa che si è verificata anche nel caso di specie ove il Perrone, con lettera a sua firma del 22.06.2010, negava l'addebito e forniva la propria ricostruzione dei fatti, ribadendo che fra lui e il secondo arbitro vi sarebbe stato "solo uno scambio di opinioni sull'arbitraggio dell'incontro". Sicché, non si vede cosa di più avrebbe potuto aggiungere la propria personale audizione.

L'eccezione della difesa è dunque destituita di fondamento e deve essere respinta.



Nel merito, la Commissione ritiene raggiunta la prova in ordine alla responsabilità disciplinare dell'odierno incolpato.

Il referto arbitrale è stato infatti confermato dal secondo arbitro e a nulla valgono i rilievi mossi dalla difesa in ordine alla veridicità di quello stesso documento.

In particolare, il fatto che nel referto si dia atto del mancato intervento della forza pubblica, quando la stessa, si asserisce, era presente all'incontro sportivo, non costituisce certo una rilevante discordanza dalla quale possa solo adombrarsi il dubbio di una erronea rappresentazione dei fatti, dal momento che questi si sono verificati negli spogliatogli a fine gara quando gli agenti di pubblica sicurezza pur eventualmente presenti all'incontro potevano essersi già allontanati dalla struttura sportiva.

Del tutto irrilevante è poi la questione sollevata dalla difesa relativamente all'utilizzo di un foglio allegato al modello prestampato per descrivere il comportamento del Perrone. E' evidente che ciò si è reso indispensabile fare per la ristrettezza dell'apposito capo da compilare denominato "Comportamento degli atleti". Senza considerare che l'art. 20 RAT (Prova dei fatti) enuclea fra le prove "privilegiate", non solo il referto di gara, ma anche eventuali "relazioni degli arbitri", quale appunto potrebbe al più essere inteso il documento in contestazione, qualora lo si volesse intendere estraneo al referto.

Le due dichiarazioni raccolte dalla difesa *in limine litis*, non sono in grado di inficiare il referto arbitrale, confermato dal secondo arbitro.

Il carattere episodico della vicenda consente di formulare una prognosi positiva in ordine al futuro comportamento dell'atleta che si ritiene si asterrà dal commettere ulteriori illeciti disciplinari.

P.Q.M.

la Commissione Giudicante Nazionale

- concesse le attenuanti di cui all'art. 51, comma 2, RG dispone applicarsi nei confronti del tesserato Perrone Paolo la sanzione disciplinare della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi sei, periodo dal quale dovrà essere detratto quello presofferto in regime cautelare.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Affisso il 18 ottobre 2010